

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **117/1966** (ECLI:IT:COST:1966:117)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BONIFACIO**

Udienza Pubblica del **26/10/1966**; Decisione del **08/11/1966**

Deposito del **19/11/1966**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2720**

Atti decisi:

N. 117

## ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1966

*Deposito in cancelleria: 19 novembre 1966.*

*Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 26 novembre 1966.*

Pres. AMBROSINI - Rel. BONIFACIO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3283, promosso

con ordinanza emessa il 14 maggio 1964 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Romano Gaetano, Maldarizzi Elmerinda e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 31 ottobre 1964.

Visti gli atti di costituzione di Romano Gaetano e dell'Ente riforma;

udita nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1966 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per l'Ente riforma:

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 maggio 1964 nel procedimento civile pendente tra i signori Romano Gaetano e Maldarizzi Elmerinda e la Sezione speciale riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, il Tribunale di Bari ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3282, relativo al "trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Romano Gaetano nel comune di Castellaneta";

che la questione è stata sollevata in relazione agli artt. 1 e 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione;

che l'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle due Camere e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 31 ottobre 1964;

che nel presente giudizio si sono costituiti il signor Gaetano Romano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Barile (atto 16 settembre 1964), e la Sezione dell'Ente di riforma, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

che nelle deduzioni aggiunte depositate il 10 ottobre 1966 l'Avvocatura dello Stato ha dato notizia che le parti sono addivenute ad una transazione delle pretese dedotte nel giudizio a quo;

Considerato che i fatti esposti dall'Avvocatura generale dello Stato possono far supporre che allo stato sia venuta meno la rilevanza della questione rimessa al giudizio della Corte costituzionale, e che tale valutazione non può essere compiuta se non dal Tribunale di Bari;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*